



**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE DI CONCESSIONE
PER L'OCCUPAZIONE
DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO
O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE,
DESTINATI A MERCATI REALIZZATI
ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n. 65 del 29.12.2020 – aggiornato in data ../04/2021

Indice

Articoli

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Disposizioni generali	3
Articolo 3 - Presupposto del canone	3
Articolo 4 - Soggetto passivo	3
Articolo 5 - Commercio su aree pubbliche	3
Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione	3
Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa	4
Articolo 8 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	4
Articolo 9 - Determinazione delle tariffe annuali	4
Articolo 10 - Determinazione delle tariffe giornaliere	4
Articolo 11 - Determinazione del canone	5
Articolo 12 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici	5
Articolo 13 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali	5
Articolo 14 - Occupazione per commercio itinerante	6
Articolo 15 - Modalità e termini per il pagamento del canone	6
Articolo 16 - Accertamenti - Recupero canone	7
Articolo 17 - Sanzioni e indennità	7
Articolo 18 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	8
Articolo 19 - Sospensione dell'attività di vendita	8
Articolo 20 - Autotutela	8
Articolo 21 - Riscossione coattiva	8
Articolo 22 - Rimborsi	9
Articolo 23 - Contenzioso	9
Articolo 24 - Trattamento dei dati personali	9
Articolo 25 - Disposizioni finali	9
Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	10

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Viadana.

2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5 - Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati;
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette dal vigente Regolamento in materia

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile del Settore competente. Alla scadenza il posteggio è riassegnato con le disposizioni di legge.

Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento del commercio su aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 8 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 9 - Determinazione delle tariffe annuali

- 1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale approvata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale di cui all'allegato A in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata.**
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 15% per cento rispetto alla 1a.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
- 4. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si intendono prorogati.**
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10 - Determinazione delle tariffe giornaliere

- 1. Per le occupazioni di mercato giornaliera, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera approvata con Deliberazione della Giunta Comunale in relazione alla zona del territorio comunale in**

cui viene effettuata l'occupazione di cui all'allegato A, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie pre-citate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 15% per cento rispetto alla 1a.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. **I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività i coefficienti riferiti al beneficio economico e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si intendono prorogati.**
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 11 - Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30% per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
3. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 12 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento del commercio su aree pubbliche.
2. Sono esenti i mercati straordinari organizzati, in alcune giornate prefissate in corso d'anno, da associazioni di ambulanti con la collaborazione di associazioni di categoria, di associazioni di volontariato, Proloco, purché autorizzate e patrocinate dal Comune allo scopo attivare iniziative dirette alla rivitalizzazione del centro storico di Viadana e Frazioni.

Articolo 13 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento del commercio su aree pubbliche.

Articolo 14 - Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento del commercio su aree pubbliche.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, qualora l'esercizio dell'attività si svolga:
 - a) con mezzi mobili, con divieto di posizionamento di merce sul terreno o su banchi a terra, ancorchè muniti di ruote;
 - b) la sosta deve essere limitata, di norma, al tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni di vendita, e comunque, per una durata non superiore ad un'ora. E' vietato tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata;
 - c) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, igienico-sanitarie.

Articolo 15 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il procedimento di riscossione del Canone è svolto direttamente dal comune dal Comune o Art. 16 – o mediante affidamento in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
2. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro € 250,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
4. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori ad Euro € 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 - 31.5 – 31.7 – 31.10
5. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.5 – 31.7 – 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
6. Nel caso di nuova concessione il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
7. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Nei casi di affitto del ramo d'azienda relativo al posteggio, il canone dovrà essere corrisposto per intero dal titolare concessionario.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro

9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 20 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 16 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 17 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - g) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone base maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 18 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 19 - Sospensione dell'attività di vendita

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n.6, il Responsabile del Settore competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di presenza sul posteggio o, per il commercio itinerante, di esercizio dell'attività.

Articolo 20 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 21 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 22 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il rimborso del canone è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 10,33

Articolo 23 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 24 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Articolo 25 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
 2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
 3. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.
- . Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2021

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, che per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata
4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 15 per cento (15%) rispetto alla 1a.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE ALTRE AREE INDIVIDUATE NELLA 1a categoria:

- VIA PUTTINA .
- VIA CAVOUR
- DA VIA CAVOUR VICOLO CIARDELLO
- VICOLO PASUBIO
- PIAZZA SOLFERINO
- VIA MAZZINI
- VIA D'AZEGLIO VICOLO SAN ROCCO
- VIA MARTIRI DELLA PRIGIONIA VICOLO BONOMI
- VIA SAN FILIPPO
- VIA FELICE CAVALLOTTI
- VIA CIRCONVALLAZIONE FOSSE
- VICOLO QUARTIERINO
- VICOLO GINNASIO
- PIAZZA GRAMSCI
- VIA VERDI
- PIAZZALE MERCATO EX POLLI
- PIAZZALE PARAZZI
- PIAZZA MATTEOTTI
- PIAZZA MANZONI
- VIA GROSSI
- VICOLO TEATRO
- VIA VITTORIO VENETO
- LARGO DÈ GASPERI
- VIA ROMA
- VIA GONZAGA
- VIA ROCCA

- VIA MARCONI
- VIA MANZONI
- VIA OSPEDALE VECCHIO
- VIA GARIBALDI
- GIARDINI LA ROTONDA
- GALLERIA VIRGILIO
- VICOLO TEATRO

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE ALTRE AREE INDIVIDUATE NELLA 2a categoria

Tutte le vie o le piazze non ricomprese nella 1a categoria